

8° - L'APPELLO DEGLI IMPUTATI GIUSEPPE PELLEGRITI ED ANGELO IZZO

E' d'uopo, infine, occuparsi delle imputazioni di calunnia ascritte a Giuseppe Pellegriti ed Angelo Izzo

Al Pellegriti è stato fatto carico del reato di calunnia continuata, per avere, negli interrogatori resi al Procuratore della Repubblica di Bologna ed al Giudice Istruttore di Palermo, incolpato, pur sapendoli innocenti, Ferrara Giuseppe, Alleruzzo Santo, Maugeri Nicola, Santapaola Benedetto, Seggio Francesco, Lima Salvatore e gli imprenditori catanesi Costanzo di essere i responsabili (quali esecutori materiali, o quali mandanti) dell'omicidio dell'On Piersanti Mattarella, nonché Campanella Calogero e Tuccio Salvatore di essere autori (sempre quali esecutori materiali) dell'omicidio del Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa; ed ancora, al medesimo Pellegriti è stato addebitato il reato di calunnia continuata ed aggravata, per avere costui, su istigazione e determinazione dell'Izzo, incolpato, nell'interrogatorio reso in Alessandria il 3/10/1989 alla Corte di Assise di Appello sez 1° di Palermo, Lima Salvatore, che sapeva innocente, del reato di omicidio in danno del Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, di Emanuela Setti Carraro, di Domenico Russo, di Pio La Torre e Rosario Di Salvo.

All'Izzo, infine, veniva fatto carico del reato di calunnia continuata ed aggravata per avere istigato e, comunque, determinato Pellegriti Giuseppe a rendere, nel corso degli interrogatori - poi dal Pellegriti resi effettivamente davanti al procuratore della Repubblica di Bologna ed al

G. I. del Tribunale di Palermo - dichiarazioni con le quali incolpava falsamente, pur sapendoli innocenti, Ferrara Giuseppe, Alleruzzo Santo, Maugeri Nicola, Santapaola Benedetto, Seggio Francesco, Lima Salvatore e gli imprenditori catanesi Costanzo di essere i responsabili (quali esecutori materiali, o quali mandanti) dell'omicidio dell'On. Piersanti Mattarella, nonché Campanella Calogero e Tuccio Salvatore (quali esecutori materiali dell'omicidio del Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa).

Hanno in proposito rilevato i primi giudici come le accuse oggetto delle imputazioni siano rimaste totalmente smentite dall'esito delle indagini svolte dagli inquirenti.

Del resto, lo stesso Pellegriti, nel corso dell'interrogatorio reso in data 7/10/1989, testualmente dichiarava: *"Sono veramente dispiaciuto e sconsolato per quello che ho fatto, ma debbo ammettere, assumendone in pieno e da uomo la responsabilità, che ho detto interamente il falso per quanto attiene alle mie dichiarazioni da lei raccolte - e prima ancora dal P.M. dr. Mancuso - in ordine agli omicidi Mattarella, La Torre e Dalla Chiesa.*

In realtà, se mi si consente la frase, sono rimasto vittima della mia megalomania e mi sono lasciato indurre da Angelo Izzo a riferire dati dei quali non ero assolutamente a conoscenza.

Ammetto questo mio errore, perché non si creda che io ho sempre detto il falso.

Tutto è avvenuto qui, nel carcere di Alessandria, dove ho trovato Angelo Izzo.



Già dopo circa una settimana dal mio arrivo, essendo entrati in confidenza, abbiamo parlato dei nostri casi giudiziari; in quel periodo, nei giornali venivano riportate notizie sulle indagini concernenti l'omicidio Mattarella e così Izzo mi fece sorgere l'idea di poter riferire all'Autorità Giudiziaria una serie di circostanze, come se fossero state a mia diretta conoscenza.

In realtà, anch'io, inizialmente, ho avuto la mia parte di torto perché gli feci credere, con cenni ed allusioni, che sapevo qualcosa sull'omicidio in questione, con riferimento soprattutto alle armi usate. Tuttavia, i particolari da me riferiti non sono farina del mio sacco, bensì frutto dei colloqui da me avuti con Izzo. Infatti, io nulla sapevo, né della banda della Magliana, né di Fioravanti, né di Mangiameli (si da atto che per la prima volta l'imputato fa il nome del Mangiameli).

Per quanto riguarda l'on. Lima, i dubbi sul suo conto provennero da Izzo e io non ebbi difficoltà ad accedere alla sua tesi del Lima quale mandante dell'omicidio in questione, poiché da tempo in Sicilia la personalità dell'on. Lima è oggetto di discussione.

Lo stesso dicasi per i Costanzo, sui quali nulla mi risulta in ordine agli omicidi in questione, mentre, per quanto riguarda altri fatti specifici, ne parlerò ai giudici di Catania.

Nella mia dichiarazione resa al P.M. Mancuso ed a lei ho parlato di malavitosi siciliani, quali Nitto Santapaola e Seggio Francesco, ovviamente per rendere credibile la mia dichiarazione.

Non conoscevo, invece, il nome di Stefano Bontate, che mi è stato fatto da Izzo.



Per quanto riguarda, in particolare, Seggio Francesco, debbo dire che nuttivo particolare risentimento nei suoi confronti per motivi che ho già detto ed anche perché son sicuro, come spiegherò all'autorità competente, che egli è il responsabile della eliminazione e della soppressione del cadavere di un mio carissimo amico, tale Luciano Di Marco di Catenanuova.

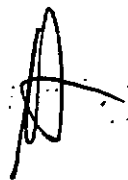
In buona sostanza, i discorsi sull'omicidio Mattarella tra me ed Izzo cominciarono quando un giorno il predetto, nel commentare con me certi articoli di un giornale, che riguardavano le vicende del corvo di Palermo, cominciò a parlarmi anche dell'omicidio Mattarella.

Quando io, come ho già detto, gli feci capire che sapevo qualcosa sull'omicidio Mattarella, Izzo cominciò ad informarmi di tante cose che io prima ignoravo e, quindi, ad esortarmi a riferirle al P.M. di Bologna dr. Mancuso.

Per convincermi, Izzo mi disse, tra l'altro, di non preoccuparmi perché egli era già riuscito ad orientare bene le dichiarazioni di una sua amica, tale Gabriella (rectius, trattasi di Raffaella Furiozzi), che è stata sentita come teste nel processo per la strage di Bologna.

Ovviamente, dunque, non è vero che io non abbia riferito in precedenza questi fatti a lei perché c'era stato uno screzio tra noi due. In realtà, non le ho detto nulla perché non sapevo nulla quando sono stato da lei interrogato a Catania".

A questo punto il Pellegriti spontaneamente soggiungeva: "dell'on. Lima mi ha parlato Angelo Izzo come mandante dell'omicidio Mattarella, ma nel mio interrogatorio al P.M. dr. Mancuso mi sono



rifiutato di far verbalizzare questo nome, anche se il P.M. mi aveva chiesto se, per caso, il politico in questione non fosse l'on. Lima.

Anche la vicenda di Galati mi è stata riferita da Angelo Izzo.

Angelo Izzo mi ha detto che, dopo il mio interrogatorio da parte del dr. Mancuso, egli era stato chiamato da quest'ultimo, il quale gli aveva detto che io avevo riferito cose importantissime e che tutto andava per il meglio.

Preciso che io stesso ho visto Angelo Izzo entrare nella stanza dove si trovava il dr. Mancuso (si tratta della stessa stanza in cui noi ci troviamo adesso), proprio nel momento stesso in cui io ne uscivo dopo aver reso l'interrogatorio".

Izzo Angelo, nei cui confronti, a seguito di tali ultime dichiarazioni rese dal Pellegriti, veniva emesso mandato di cattura, dichiarava: "intendo premettere che se mi si contesta di avere ispirato o, comunque, rafforzato l'intenzione del Pellegriti di riferire i fatti che egli diceva essere a sua conoscenza sull'omicidio Mattarella e su quello di La Torre e Dalla Chiesa, non ho alcuna difficoltà ad ammetterlo.

Ribadisco, però, sin d'ora, richiedendo un confronto con il Pellegriti, che io ero convinto che egli dicesse la verità e che, comunque, non ho mai suggerito al medesimo di riferire come fatti a sua conoscenza circostanze o vicende da me propinategli".

In buona sostanza, l'Izzo, pur ammettendo che vi fosse stato un travaso di opinioni tra lui ed il Pellegriti, in ordine ai delitti cui si riferiscono le false incolpazioni, ha negato, comunque, di essere stato consapevole della falsità delle accuse mosse dal coimputato.



La Corte, invece, ha ritenuto che entrambi fossero pienamente consapevoli della falsità delle incolpazioni ed è pervenuta all'emissione dei verdeti di condanna in epigrafe trascritti.

Col primo motivo d'impugnazione, il difensore del Pellegriti sottopone a censura l'affermazione di colpevolezza, nel rilievo che costui avesse "riferito fatti e circostanze allo stesso riportati dagli affiliati e che riguardavano episodi delittuosi commessi in Palermo. Quindi, nessuna volontà vi sarebbe stata di fuorviare la Giustizia, né di intralciare la stessa, accusando falsamente persone che sapeva essere innocenti".

Il motivo è ai limiti dell'ammissibilità, dal momento che nemmeno si precisa da chi il Pellegriti avesse appreso quanto da lui riferito, né i termini della pretesa buona fede.

Al contrario, è rimasto pacificamente provato agli atti del processo, per averlo ammesso lo stesso Pellegriti, che costui ebbe ad inventarsi tutte le false accuse a lui contestate, su istigazione dell'Izzo, che gli fornì i dati di fatto, avendo svolto, in merito, accurati "studi" basati su indagini giornalistiche e voci di corridoio correnti negli ambienti carcerari.

Lo stesso Pellegriti, poi, ha giustificato il movente di tali false accuse, ascrivendolo, per la maggior parte dei casi, al proprio carattere megalomane, che lo portava ad apparire agli occhi dei giudici coi quali collaborava portatore di uno spessore delinquenziale ben maggiore di quello effettivamente posseduto; in un caso, addirittura, il movente sarebbe stato quello della vendetta privata nei confronti di una persona che riteneva avere soppresso un proprio amico.

Del resto, al di là della piena confessione resa dall'imputato, la falsità delle accuse mosse dal Pellegriti si ricava dai numerosi dati di fatto accertati dal giudice istruttore come sicuramente falsi (v. sentenza di primo grado pag. 346 e s.).

Vero è che il Pellegriti, successivamente alla confessione, è ritornato a sostenere la verità delle accuse, ma è anche vero che tale, successivo, maldestro tentativo è stato bloccato dal Giudice Istruttore che, perquisendo la cella dell'Izzo, ebbe a rinvenire persino gli appunti redatti da quest'ultimo per suggerire al Pellegriti tutta una serie di giustificazioni sulle incongruenze rilevate dal Giudice Istruttore (v. sentenza di 1° grado pag. 388 e s.).

Non rimane, dunque, che concludere per la falsità delle accuse rivolte dal Pellegriti.

Provata, poi, rimane la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, stante le dichiarazioni confessorie del Pellegriti, il quale ha chiaramente ammesso di essere stato conscio della falsità delle accuse e di averle confezionate per megalomania nella maggior parte dei casi e per vendetta personale in uno specifico episodio.

La confessione al riguardo resa dall'imputato trova, poi, pieno riscontro nelle altre emergenze probatorie.

Non va, infatti, dimenticato che i contenuti descrittivi del racconto del Pellegriti trasudano di invenzione e di megalomania (si pensi a quando l'imputato parla di Stefano Bontate, senza nemmeno conoscerlo, o si avventura nella descrizione, palesemente falsa, delle armi usate per il delitto Mattarella, senza che egli vi abbia partecipato o ne abbia avuto

“aliunde” cognizione; per non parlare di quando ascrive il movente del delitto La Torre a speculazioni sull’area in cui avrebbe dovuto sorgere la base missilistica di Comiso, senza sapere che tale area apparteneva da tempo immemorabile al demanio).

Vanno anche richiamate tutte le emergenze processuali relative all’Izzo, delle quali si dirà, chiaramente sintomatiche del fatto che entrambi i soggetti erano perfettamente consci della falsità delle accuse mosse dal Pellegriti e che agirono di concerto, fungendo l’Izzo da mente e il Pellegriti da consapevole portavoce del primo.

Ed allora, il verdetto di colpevolezza emesso dai primi giudici appare ineccepibile.

Col primo dei motivi d’impugnazione, concernenti il trattamento sanzionatorio, il difensore del Pellegriti censura, del tutto a sproposito, il diniego dell’attenuante di cui all’art. 8 l. 203/91.

Per vero, l’attenuante in parola spetta soltanto, come è, in maniera solare, rilevabile dallo stesso dettato normativo, soltanto “per i delitti di cui all’art. 416 bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo, ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso” ed a chi, “dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’ Autorità di Polizia, o l’Autorità Giudiziaria, nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati”.

Nel caso di specie, trattasi di reato in relazione al quale non è

certamente concedibile l'attenuante in parola, senza tenere conto che tale delitto, lungi dall'apportare elementi decisivi per le indagini in tema di delitti di stampo mafioso, avrebbe contribuito, ove non fosse stato tempestivamente sventato dagli inquirenti, in modo rilevante, a depistarle.

In tale contesto, nessun rilievo può spiegare il fatto che l'imputato, in altri episodi delittuosi, non verificati, né verificabili in questa sede, abbia svolto attività di collaborazione con la Giustizia; in quelle sedi, se ne ricorreranno i presupposti, costui potrà invocare il trattamento sanzionatorio attenuato che oggi vorrebbe applicato.

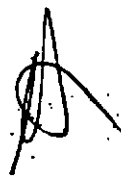
Col secondo motivo di gravame l'imputato si duole, infine, del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Anche tale secondo motivo di gravame deve essere respinto.

Invero, già la personalità del Pellegriti, contrassegnata da un notevole vissuto criminale, nonché la gravità dei reati commessi (accuse di estrema gravità nei confronti di numerose persone, reiterate nel tempo e capaci di apportare ad indagini di estrema delicatezza, su fatti di rilievo nazionale, danni di notevole portata) costituiscono motivi di preponderante disvalore, tali da giustificare pienamente la decisione adottata dai giudici di primo grado.

D'altra parte, non si rinvencono in atti spunti favorevoli di sorta.

Non può, infatti, essere favorevolmente valutata la confessione resa dal Pellegriti, giacché costui, successivamente, è tornato a ribadire la verità delle proprie dichiarazioni, stabilendo ulteriori contatti, non solo con l'Izzo, suo usuale complice ed istigatore, ma anche con altri soggetti



dallo stesso strumentalizzati (si veda la parte della sentenza di primo grado relativa all'intervista del settimanale l'Espresso ed ai contatti del Pellegriti con alcuni esponenti del "comitato antimafia").

Del pari, nessuna rilevanza può essere attribuita alla pretesa attività di collaborazione dell'imputato con altre Autorità Giudiziarie e per fatti diversi da quelli in esame, non potendo essere tale attività in questa sede apprezzata, non essendo, peraltro, conosciuta, né conoscibile da parte del Collegio.

Il difensore dell'Izzo contesta, innanzitutto, che le emergenze processuali consentano di affermare, con la dovuta certezza, la non corrispondenza al vero delle accuse mosse dal Pellegriti, con la conseguenza (per la verità non espressamente formulata) che il suo assistito avrebbe dovuto essere assolto con la formula perché il fatto non sussiste.

Il rilievo difensivo risulta del tutto smentito dalle emergenze processuali.

Giova al riguardo, innanzitutto, evidenziare, in aggiunta a quanto sul punto osservato dai Giudici di prime cure (pienamente condiviso da questa Corte) che, secondo la fantasiosa ricostruzione dell'omicidio in danno del Mattarella operata dal Pellegriti, questo sarebbe stato ordinato da Bontate a Santapaola, senza tenere conto della posizione del Bontate, senz'altro avversa al Santapaola, strettamente collegato allo schieramento "corleonese".

Del resto, il Pellegriti a tal punto era a conoscenza delle vicende di "cosa nostra", e segnatamente di quelle riguardanti il Bontate, che non

sapeva nemmeno (lo ha appreso per averglielo detto il G.I.) che il predetto esponente di c.n. era stato ucciso a Palermo nel 1981.

Il Pellegriti ha, ancora, mostrato - e ciò in perfetta sintonia con la sua personalità di delinquente di piccolo calibro, sicuramente non affiliato, per sua stessa ammissione, alla predetta organizzazione criminale - di non conoscere né l'organigramma delle famiglie mafiose siciliane, né l'esatta composizione della "famiglia" mafiosa del Santapaola giungendo al punto di affermare che il Bontate, nel contattare il Santapaola si era fatto portavoce di Pippo Calò.

Non vi è, poi, dubbio che il Pellegriti abbia accusato falsamente Ferrara Giuseppe.

Secondo la versione di costui, infatti egli, verso la fine del 1979, sarebbe stato avvicinato da Pippo Ferrara, il quale - su incarico di Santapaola - gli avrebbe proposto di partecipare all'omicidio Mattarella.

Senonché, il Pellegriti in ciò è stato clamorosamente smentito dall'esito delle indagini in proposito svolte, che hanno consentito di accertare, con assoluta certezza, che il Ferrara era stato detenuto ininterrottamente dal 9/2/78 al 9/6/81.

Parimenti provata è rimasta la falsità delle accuse mosse ad Alleruzzo Santo, Maugeri Nicola e Seggio Francesco.

Secondo la versione dei fatti riferita dal Pellegriti, infatti, l'Alleruzzo ed il Maugeri si sarebbero recati da Francesco Seggio per prelevare le armi da consegnare ai terroristi neri incaricati del delitto.

Tale armamento sarebbe stato costituito da un revolver cal. 38 e da una

mitraglietta 7,65 parabellum.

Senonché, anche siffatta ricostruzione è rimasta del tutto smentita a seguito delle indagini svolte dagli inquirenti.

Infatti, a prescindere dal fatto che il coinvolgimento del Santapaola e di malavitosi provenienti dalla zona di Catania, quali sono i soggetti in questione, risulta escluso da tutte le emergenze processuali e segnatamente dalle dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia sentiti nell'ambito di questo procedimento, della cui attendibilità si è più volte detto, occorre evidenziare che il Pellegriti ha specificato di avere appreso dal Santapaola che, poiché la pistola si era inceppata (cosa impossibile per un revolver; il che finisce per dimostrare, se non ce ne fosse bisogno, la caratura criminale del Pellegriti) i killer avevano sparato con una mitraglietta.

Ebbene, le indagini di polizia giudiziaria condotte nell'immediatezza del fatto delittuoso in esame, consentono di escludere, nella maniera più categorica che, nell'occorso, sia stata impiegata, o, quantomeno, che sia stata utilizzata, una mitraglietta.

Ancora, non aderisce certamente alle emergenze processuali la generica accusa, che vorrebbe il Lima mandante dell'omicidio in danno del Mattarella e del La Torre.

Per vero, la generica accusa mossa dal Pellegriti non ha trovato riscontro alcuno negli esiti delle indagini che, anzi, hanno consentito di individuare il movente nei contrasti insorti, per i motivi di cui si è detto, tra il Mattarella e "cosa nostra" con particolare riferimento alla precisa lesione di interessi finanziari (nel settore dell'edilizia) del Ciancimino e



dei suoi alleati "corleonesi", con esclusione di ogni coinvolgimento della persona del Lima.

Non bisogna, infatti, dimenticare quanto riferito dal Ministro Rognoni in ordine al colloquio avuto con il Mattarella, che aveva dipinto a fosche tinte la personalità del Ciancimino, mentre nessun accenno l'uomo politico fece alla persona del Lima.

E' appena, infine, il caso di rilevare che, comunque, notizie di così rilevante rilievo non è credibile siano state in possesso del Pellegriti, personaggio delinquenziale di secondo piano, nemmeno aderente a "cosa nostra".

Né, tantomeno, che queste gli siano state riferite dal Santapaola, dal momento che costui è caduto in contraddizione persino sulla data della conoscenza con tale soggetto, poichè prima ha indicato di averlo conosciuto nell'80-81 e poi, in un secondo interrogatorio, nell'81, quando cioè il delitto in esame era già stato già da tempo commesso.

Orbene, come opportunamente hanno osservato i giudici di primo grado, "se veramente egli fosse stato contattato dal Santapaola per commettere quell'omicidio, il fatto sarebbe stato talmente grave che egli lo avrebbe assunto, quanto meno, a momento storico, per poi ricordare che il primo incontro con il Santapaola era avvenuto poco prima di quel delitto. Invece egli ha collocato il primo incontro in occasione di dissidi (ovviamente di minore importanza oggettiva) tra i Minore e un suo rivale, avvenuto addirittura in un periodo successivo all'omicidio Mattarella; senza tacere che il Pellegriti ha mostrato di non avere alcuna conoscenza specifica, né di tale "famiglia" mafiosa, né dei



suoi capi.

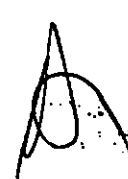
Palesemente calunniose sono pure le accuse rivolte nei confronti degli imprenditori Costanzo, accusati di essere i mandanti dell'omicidio in danno del Mattarella, che avrebbe disturbato gli interessi di costoro nel settore degli appalti.

La genericità dell'accusa, unitamente all'inaffidabilità della fonte, non in grado, comunque, di venire a conoscenza di notizie così delicate, già comportano di per sé un giudizio di inverosimiglianza della propalazione.

Ma vi è di più: le emergenze probatorie consentono di escludere, con assoluta certezza, ogni coinvolgimento degli imprenditori in questione nel delitto in esame; anzi queste hanno consentito, come si è detto, di individuare i mandanti nella "commissione" di "cosa nostra palermitana" ed il movente in questioni cui i Costanzo erano assolutamente estranei.

Né vanno dimenticate sul punto le dichiarazioni rese da Antonino Calderone, in un interrogatorio reso al Giudice Istruttore di Palermo l'8/9/1989, nel corso del quale il collaborante ha smentito tutta la ricostruzione fatta dal Pellegriti dei rapporti tra Bontate, Santapaola, Calò e gli imprenditori catanesi.

Ancora, del tutto inventata si è rivelata la grossolana accusa nei confronti di Campanella Calogero e Tuccio Salvatore, indicati quali esecutori materiali dell'omicidio in danno del Prefetto Dalla Chiesa e della moglie, dal momento che, al momento del delitto, il Campanella risultò essere detenuto.



Ma, dove il Pellegriti ha superato sé stesso è allorché, del tutto immotivatamente ed in contrasto con le emergenze processuali relative ai due delitti, che hanno dimostrato l'ascrivibilità dei medesimi a ben altri mandanti e individuato il movente in altri fatti, ha indicato come mandante dell'omicidio in danno del La Torre e del Dalla Chiesa il Lima.

Anzi, con riferimento al delitto in danno dell'On. La Torre è andato oltre i limiti di ogni possibile immaginazione, attribuendo il movente del delitto a questioni relative a delle speculazioni edilizie, che l'uso del terreno per la costruzione della base missilistica di Comiso avrebbe impedito, ignorando, persino, che l'area in questione apparteneva da tempo immemorabile al demanio aeronautico e che, quindi, su di essa nessuna speculazione avrebbe potuto essere fatta.

Ed allora, sicuramente, non può essere accolta la richiesta di assoluzione, quantomeno, ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p., adombrata nei motivi d'impugnazione dal difensore dell'Izzo.

La piena confessione al riguardo resa dall'imputato ha, infatti, trovato riscontro pieno nell'esito delle indagini, che hanno dimostrato la palese falsità delle accuse, a nulla rilevando il successivo tentativo del Pellegriti di porre nel nulla la confessione con strumentali precisazioni che, semmai, come vedremo, servono a dimostrare il pieno coinvolgimento dell'Izzo nel confezionamento delle false accuse.

Il patrono, per vero, ha espressamente, col primo motivo d'impugnazione, censurato la sentenza di primo grado che, a suo dire, avrebbe dovuto mandare assolto il proprio assistito con la formula per

non aver commesso il fatto ed, in subordine (secondo motivo d'impugnazione), perché il fatto non costituisce reato.

Passando all'esame della prima doglianza, osserva il Collegio che la confessione resa dal Pellegriti ha trovato pieno riscontro nelle stesse ammissioni dell'imputato.

Costui, infatti già sin dall'interrogatorio del 13/10/1989, ebbe testualmente ad affermare: "intendo premettere che se mi si contesta di avere ispirato o, comunque, rafforzato l'intenzione di Pellegriti di riferire fatti che egli diceva essere a sua conoscenza sull'omicidio di Mattarella e su quello di La Torre e di Dalla Chiesa, non ho alcuna difficoltà ad ammetterlo"....."il Pellegriti ha sicuramente assorbito i miei discorsi e, per megalomania, li ha fatti propri come se fossero sue personali conoscenze. E poiché, in ordine a questi problemi, in Sicilia si parla dell'On. Lima, egli ha ritenuto, a mio giudizio, di fare tale nome".

Orbene, a fronte di siffatto atteggiamento processuale, pienamente confermativo della confessione del Pellegriti, persino con riferimento alla motivazione psicologica di fondo delle false accuse, il Collegio non riesce a capire come il difensore possa sostenere la totale estraneità dell'Izzo persino in ordine alla realizzazione di una condotta di concorso, sotto il profilo materiale e psicologico (volontà di rafforzare o comunque determinare la condotta del Pellegriti, in qualche caso, anche mediante la realizzazione di attività materiali, quale l'aiuto al confezionamento di missive dirette al G.I.; si pensi alla lettera diretta al G.I. di Palermo, in data 23/4/1990, di cui è cenno a pag. 368 della

sentenza di primo grado).

Ma, ad avviso del difensore dell'Izzo, erroneamente i giudici di primo grado avrebbero ritenuto che gli atti del processo fornissero la piena prova di un altro elemento, pur esso indispensabile, perché si possa configurare il delitto di calunnia: la consapevolezza dell'innocenza dei soggetti accusati.

In buona sostanza, si sostiene che l'Izzo sarebbe stato indotto dalla personalità del Pellegriti (che gli aveva confessato di avere commesso circa 20 omicidi e che sarebbe vissuto, da latitante, per vent'anni in una botola), a credere a quanto lo stesso gli diceva, in ordine agli episodi delittuosi oggetto da parte del predetto di false propalazioni.

L'Izzo, dunque, si sarebbe limitato, secondo quanto dallo stesso dichiarato nel corso degli interrogatori resi in istruttoria, ad "assorbire" quanto riferitogli dal Pellegriti e a fornirgli, da soggetto dotato di cultura superiore, una sorta di "assistenza tecnica" nelle propalazioni che costui si accingeva a fare all'autorità Giudiziaria.

Senonché, tale tesi viene clamorosamente a cadere sol che si consideri che dalle prime dichiarazioni accusatorie rese dal Pellegriti è dato rilevare che costui ha riferito che il delitto in danno del Mattarella sarebbe stato commesso materialmente da "due persone provenienti da Roma, appartenenti a gruppi terroristici romani.....disposte a restituire un favore, che Calò aveva fatto, o stava mettendo in atto per loro. Uno di costoro si chiamava Fioravanti".

Il Pellegriti affermava, inoltre, di non ricordare il nome dell'altro killer, che forse era stato successivamente ucciso.

A

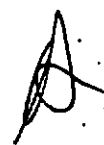
Orbene, non è lontanamente possibile che il modesto pastore di Adrano possa avere appreso, autonomamente, e al di fuori dell'Izzo, questa storia, stante la sua lunare lontananza dal mondo dell'eversione nera, prima della carcerazione e dei contatti con l'Izzo.

Ulteriore conferma di tale assunto, del resto, può essere tratta dal fatto che il Pellegriti abbia parlato di un secondo "killer" successivamente ucciso; è evidente, infatti, che in questo caso il collaborante (espressione quest'ultima che usiamo per mera comodità espositiva, essendo molto più adatta quella di "depistante", se non fosse così palesemente cacofonica) ha mal digerito i racconti dell'Izzo, confondendo la persona del secondo esecutore materiale, indicato dal quest'ultimo nella persona del Cavallini, con il Mangiameli, pur esso, come si è detto coinvolto nella vicenda.

E', altresì, da escludere che il Pellegriti possa avere appreso simili circostanze dal Concutelli e dal Valerio Fioravanti, con i quali è provato non aver mai avuto contatti; del resto appare impossibile che personaggi dello spessore dei predetti due esponenti del mondo dell'eversione nera abbiano potuto fare confidenze così delicate ad un delinquente di calibro tanto modesto, come ai loro occhi doveva apparire il Pellegriti, peraltro, del tutto estraneo al loro mondo.

Né va dimenticato che, sia il Concutelli, che il Fioravanti hanno decisamente negato ogni loro coinvolgimento nella vicenda in esame, che, alla stregua di quanto si è in precedenza detto, rimane, comunque, smentito dal complesso delle emergenze probatorie.

Ed allora, se così è, non rimane che concludere per la totale smentita



della tesi difensiva sostenuta dall'imputato: non fu l'Izzo ad assorbire le confidenze del Pellegriti sul delitto Mattarella, ritenendole vere, bensì il primo a inoculare al secondo i termini delle false accuse, spingendolo a farne oggetto di specifiche propalazioni all'A.G., in ciò assecondando l'indole megalomane del modesto delinquente siciliano.

Del resto, l'attività di "investigatore carcerario" e di promotore di false collaborazioni (oggetto di personali ricostruzioni e proprie deduzioni logiche) dell'Izzo emerge, in tutta la sua evidenza, sol che si consideri che un altro modesto delinquente catanese: tale Carmine Lo Puzzo, cominciò a rendere dichiarazioni palesemente inattendibili sul delitto Mattarella, proprio dopo essere stato a contatto, nell'ambiente carcerario, con l'imputato.

Va, ancora, evidenziato che è l'Izzo a mettere in contatto il Pellegriti con il dr. Mancuso di Bologna, Magistrato non competente per la vicenda Mattarella, del quale l'imputato sperava di accattivarsi le grazie.

Izzo, infatti, era, per sua stessa ammissione, molto legato al Dr. Mancuso, col quale, come il medesimo ebbe a dire nel corso di un interrogatorio, voleva far fare bella figura in un momento delicato della carriera professionale del predetto Magistrato.

E' sempre l'imputato a seguire dall'esterno tutte le fasi del primo interrogatorio di Pellegriti con il P.M. di Bologna e a congratularsi per l'esito positivo dello stesso, nonché a rassicurare il Pellegriti sulla sua capacità di creare i necessari riscontri mediante dichiarazioni incrociate (con esplicito riferimento a quanto fatto in passato con la sua fidanzata

Raffaella Furiozzi, di cui il Pellegriti storpiò il nome in Gabriella).

Egli, inoltre, come opportunamente hanno osservato i giudici di primo grado, fornisce al Pellegriti tutte le informazioni sugli scenari politici del delitto Mattarella e, come si è detto, sul ruolo dei terroristi di estrema destra.

Naturalmente, l'imputato fa ciò, come egli stesso riconosce, secondo le linee dal medesimo seguite negli anni precedenti in numerosi interrogatori a diverse Autorità Giudiziarie, nel corso delle quali aveva tentato, a volte riuscendovi, di accreditarsi come un teste, o, meglio, un collaboratore credibile anche sui delitti "eccellenti" di "cosa nostra".

Persino, poi, l'indicazione da parte del Pellegriti di Pierluigi Concutelli come fonte di alcune sue notizie, come opportunamente hanno osservato i giudici di prime cure, "richeggia una analoga, e mendace, indicazione fatta da Izzo dello stesso Concutelli come fonte delle sue notizie sul delitto in danno del Mattarella".

E', ancora, Izzo a controllare il successivo comportamento processuale del Pellegriti, predisponendo le tesi difensive esposte nella lettera in videoscrittura del 10/4/1990, che, però lo stesso Pellegriti non riuscirà a sostenere nel successivo interrogatorio.

Ciò appare di solare evidenza, ove si consideri il contenuto degli appunti ritrovati nella cella dell'Izzo a seguito di perquisizione (v. sentenza di primo grado pag 358 e s.), non potendosi credere, certamente, all'imputato, quando afferma che gli appunti in argomento erano destinati a fissare una serie di sue considerazioni personali e a rimanere, quindi, all'interno di un circuito di riflessioni esclusivamente

private, e ciò per l'evidente considerazione che, in effetti, tali appunti furono trasfusi nella lettera di cui si è detto (e ciò non può essere che frutto della mente raffinata dell'Izzo), che alterna espressioni sintomatiche di una cultura superiore, mischiate a grossolani errori di grammatica, nelle intenzioni dell'imputato destinate a provare la genuinità della missiva.

Pertanto, quando Pellegriti riferisce al G.I. di Palermo, il 7/10/1989, che era stato proprio l'Izzo l'istigatore della sua calunnia e colui che ne aveva, in larga parte, determinato il contenuto, non fa che confermare, in una dichiarazione formale, quanto già risultava evidente dall'analisi dei dati processuali.

A conferma di ciò, basta ricordare quanto dall'Izzo dichiarato nell'interrogatorio del 13/10/1989: *"sono stato io a parlare per primo a Pellegriti di Stefano Bontate.....e sicuramente probabile che io abbia parlato al Pellegriti anche delle mie convinzioni e delle ricostruzioni logiche di certi omicidi, tra cui quello di Mattarella.*

In particolare, io sono convinto che Mattarella viene ucciso per i suoi sforzi di moralizzare la vita pubblica siciliana, soprattutto nel settore degli appalti pubblici; e se così è, date le strette connessioni tra affari e politica, è chiaro che dietro questo omicidio debbano esserci uno o più uomini politici legati alla mafia....".

Ma dove il ruolo svolto dall'Izzo appare ancora più evidente è nell'interrogatorio del 13/10/1989, laddove l'imputato ammette di aver chiesto a Pellegriti se per caso Concutelli gli avesse riferito il coinvolgimento di Bontate nell'omicidio Mattarella e la sua



appartenenza alla massoneria.

Infatti, già in un interrogatorio al giudice Istruttore di Bologna dell'8/4/1986, egli aveva sostenuto di aver appreso sull'argomento notizie ben precise da Concutelli e da Valerio Fioravanti: *"sia Valerio, che Concutelli, mi dissero che nell'omicidio Mattarella c'erano la mafia e gli ambienti imprenditoriali legati alla massoneria, nonché esponenti romani della corrente democristiana avversa a quella di Mattarella.... ; ho appreso da Valerio Fioravanti che Mattarella era invisito ad una corrente del suo stesso partito, o meglio ai referenti palermitani della corrente, e aveva creato problemi....."*

Ebbene, a questo punto, hanno avuto buon gioco i primi giudici nell'osservare come Angelo Izzo sia caduto in contraddizione addirittura con sé stesso.

Invero, nel citato interrogatorio del 13/10/1989 egli definisce come sue "convinzioni" e "ricostruzioni logiche" le motivazioni dell'omicidio Mattarella che, invece, negli interrogatori del 1986 aveva riferito come confidenze ricevute da Concutelli e da Valerio Fioravanti.

In realtà, per i motivi di cui si è detto, non è assolutamente credibile che Concutelli e Fioravanti abbiano fatto all'Izzo le confidenze in parola, ed in particolare quelle asseritamente riguardanti i rapporti esistenti tra i vertici mafiosi e i fascisti romani, i mandanti dell'omicidio Mattarella e la causale del delitto stesso.

Ma, se ve ne fosse ancora bisogno, ulteriore conferma la si può trarre proprio dall'interrogatorio dell'Izzo del 13/10/89.

In questo egli finisce, infatti, per fare una affermazione ("sono mie



ricostruzioni logiche”), che è la migliore dimostrazione del fatto che egli non ricevette mai le pretese confidenze di Valerio Fioravanti e di Concutelli.

La vera genesi, dunque, delle dichiarazioni di Pellegriti è lo stesso Izzo e le semplici “conversazioni” che quest’ultimo ammette di aver avuto con il primo sull’omicidio Mattarella, sono, in realtà, la lenta inoculazione delle sue idee e delle “sue verità”.

Del resto, egli stesso sembra riconoscere la sussistenza di questo meccanismo quando, nel citato interrogatorio, ammette: “il Pellegriti ha sicuramente assorbito i miei discorsi e, per megalomania, li ha fatti propri come se fossero sue personali conoscenze”.

Ed allora, se così è, non possono che essere condivise le osservazioni conclusive in proposito svolte dai primi giudici, i quali hanno evidenziato la “costante vocazione dell’Izzo a stimolare le altrui confidenze con argomentazioni e ricostruzioni di carattere <<politico>>; ricostruzioni finalizzate a preconstituire, con altri detenuti <<riscontri incrociati>> delle proprie affermazioni e a tramutare in fatti le costruzioni logiche, o le <<ipotesi di lavoro prescelte>>, nella speranza, sempre, di poter fornire contributi decisivi alle indagini sulle più gravi vicende criminali, onde trarne vantaggi per la sua condizione di detenuto”.

Senonché, come opportunamente hanno osservato i giudici di prime cure, “questa tecnica sperimentata in passato nell’ambito di altri processi, l’Izzo ha adoperato anche con Pellegriti, ma stavolta, non ha avuto successo; in primo luogo, perché il Pellegriti si è rivelato uno



strumento a tal punto sprovveduto e maldestro, da non poter reggere il suggestivo scenario accusatorio che l'Izzo aveva abilmente predisposto attraverso lui e che, per la sua complessità (dovendo avere ad oggetto i rapporti tra i vertici di <<cosa nostra>>, il mondo politico dell'eversione di destra) richiedeva ben altre conoscenze e ben altra intelligenza di quelle a disposizione del pastore di Adrano per resistere ad una verifica attenta e scrupolosa; in secondo luogo, perché il Pellegriti ha cercato di trarre ulteriore vantaggio dalle sue dichiarazioni, facendo le sue vendette private contro persone a lui invise, per altri motivi, ma del tutto estranee al quadro disegnato da Izzo, come Seggio Francesco, o addirittura detenute all'epoca dei fatti di cui egli le accusava, come Ferrara e Campanella".

Occorre, infine, occuparsi delle doglianze attinenti al regime sanzionatorio svolte anche da questo imputato.

Anche per l'Izzo, soggetto resosi responsabile in tempi precedenti al delitto per cui si procede di crimini di inaudita ferocia (si pensi al cosiddetto massacro del Circeo) possono essere ripetute, quanto alla gravità del delitto in esame, le stesse considerazioni già svolte a proposito della posizione processuale del Pellegriti.

Sicché, non può non concordarsi con i giudici di primo grado, allorché costoro hanno negato all'imputato le circostanze previste dall'art. 62 bis del codice penale.

Ma, il trattamento sanzionatorio riportato in primo grado (anni quattro di reclusione) non può nemmeno essere ridotto, come vorrebbe il difensore dell'Izzo, mediante l'utilizzo diretto dei criteri discrezionali

di cui all'art. 133 c.p.

La particolare gravità del reato, l'intensità del dolo ed il vissuto criminale dell'imputato, anzi, avrebbero dovuto indurre i primi giudici ad infliggere una sanzione ben più severa e, comunque, vicina al massimo dell'editto (lo stesso ragionamento può evidentemente essere svolto per il Pellegriti, che si è limitato a censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza dolersi, in alcun modo, della dosimetria della pena).

Nei motivi di gravame, per fornire ai giudici uno spunto favorevole all'imputato, si fa riferimento al comportamento processuale che, a torto, si assume leale.

In realtà, il comportamento processuale dell'Izzo, al contrario, appare improntato alla massima slealtà, giacché il medesimo, lungi dall'assumersi le proprie responsabilità, ha invocato una pretesa ed inesistente buona fede, addossando, ingiustamente, tutte le responsabilità sulla persona del coimputato Pellegriti.



**9° - STATUIZIONI, CONSEGUENTI ALLA CONFERMA
DELLA SENTENZA IMPUGNATA, NEI CONFRONTI
DEGLI IMPUTATI APPELLANTI.**

Gli imputati appellanti GRECO Michele, RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, BRUSCA Bernardo, CALO' Giuseppe, MADONIA Francesco, GERACI Antonino, IZZO Angelo e PELLEGRITI Giuseppe - nei cui confronti la sentenza impugnata è stata confermata - devono essere condannati, in solido fra di loro, al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio.

I primi sette imputati appellanti, inoltre, devono essere condannati, in solido fra di loro, al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili costituite in questo grado del giudizio - ad eccezione di GERACI Antonino e MADONIA Francesco in relazione ai soli omicidi La Torre -Di Salvo e reati connessi - che si liquidano come in dispositivo alla lettera d).

Infine, gli imputati appellanti PELLEGRITI Giuseppe ed IZZO Angelo devono essere condannati, in solido fra di loro, al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili costituite in questo grado del giudizio, che si liquidano come in dispositivo alla lettera e).



P. Q. M.

Visti gli artt. 522, 211 c.p.p. 1930;

a) Dichiara la nullità della sentenza della Corte di Assise di Palermo del 12 aprile 1995 - appellata dal Procuratore della Repubblica per omessa pronuncia nei confronti dell'imputato Geraci Antonino per i reati di cui alle lettere G-H-I-L dell'epigrafe (omicidi La Torre - Di Salvo e reati connessi) e per la condanna dell'imputato Madonia Francesco per i medesimi reati, nonché dal Procuratore Generale per omessa pronuncia nei confronti del predetto Geraci per i suddetti reati - in relazione alla omessa pronuncia nei confronti di Geraci Antonino per i reati di cui alle lettere G-H-I-L dell'epigrafe (omicidi La Torre - Di Salvo e reati connessi) e ordina rinviarsi gli atti al giudice di primo grado, per il giudizio nei confronti del Geraci solo in ordine ai suddetti capi di imputazione su cui è mancata la pronuncia;

b) Dichiara, altresì, la nullità della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna di Madonia Francesco per i reati di cui alle lettere G-H-I-L dell'epigrafe, non contestati al predetto imputato, ed elimina, quindi, per il Madonia, tutte le statuizioni di condanna e dichiarative, connesse a tali reati, contenute nella sentenza impugnata;

c) Visti gli artt. 213 e 523 stesso codice, conferma, poi, la medesima sentenza, appellata dal Procuratore Generale anche nei confronti degli imputati Fioravanti Giuseppe Valerio e Cavallini Giliberto, nonché dagli imputati Greco Michele, Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Calò Giuseppe, Madonia Francesco, Geraci

Antonino, Izzo Angelo e Pellegriti Giuseppe, e condanna tutti i predetti imputati appellanti al pagamento, in solido fra di loro, delle spese processuali del presente grado del giudizio;

d) Condanna, altresì, gli imputati Greco Michele, Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Calò Giuseppe, Madonia Francesco e Geraci Antonino, in solido fra di loro, al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili costituite in questo grado del giudizio - ad eccezione di Geraci Antonino e Madonia Francesco in relazione ai soli delitti La Torre- Di Salvo e reati connessi - che liquida, in favore del Ministero dell'Interno e della Presidenza della Regione Siciliana, in £.30.000.000, di cui £.5.000.000 per spese e 25.000.000 per onorari, in favore dell'Avv. Francesco Crescimanno, nella qualità di procuratore speciale di Irma Chiazzese, Bernardo Mattarella, Maria Mattarella e Sergio Mattarella, in £.32.000.000 di cui £.2.000.000 per spese e £.30.000.000 per onorario; in favore dell'Avv. Alfredo Galasso nella qualità di procuratore speciale di Casanova Rosa, ved. Di Salvo, in £.20.120.000, di cui £.120.000 per spese e £.20.000.000 per onorari; in favore dell'Avv. Armando Sorrentino, nella qualità di procuratore speciale del Partito Democratico della Sinistra, in £.32.400.000, di cui £.2.400.000 per spese e £. 30.000.000 per onorari;

e) condanna, infine, gli imputati Pellegriti Giuseppe ed Izzo Angelo in solido fra di loro, al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili costituite in questo grado del giudizio, che liquida in favore dell'Avv. Pietro Blanco, nella qualità di procuratore speciale di Pasquale Costanzo, in £.2.080.000, di cui £. 80.000 per spese e £. 2.000.000 per



onorario; ed in favore dell'Avv. Vincenzo Giambruno, nella qualità di
procuratore speciale dell'ing. Giuseppe Costanzo, figlio ed erede di
Carmelo Costanzo, in £.2.080.000, di cui £.80.000 per spese e lire
2.000.000 per onorari.

Palermo, 17 febbraio 1998

Il Consigliere estens.

S. Salvatore N. Vitale

Il collaboratore

Tammaro Contino

Il Presidente

Alfredo Caruzino

Depositato in Cancelleria

oggi

19-10-1998

IL CANCELLIERE

Contino